



ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

tra

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale n. 80088230018, rappresentato dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, via Verdi 8, ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016, nel seguito indicata come "Università";

e

Environment Park S.p.A., codice fiscale n. 07154400019, rappresentato dall'Amministratore Delegato Dott. Davide Canavesio, nato a Carignano (TO) il 15.10.1971, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, via Livorno 60, ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2017, nel seguito indicato come "Environment Park";

nel seguito congiuntamente definiti anche "le Parti"

Premesso che

- l'Università ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e in tale contesto promuove la ricerca fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze, nonché favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate;
- Environment Park S.p.A., nato per iniziativa della Regione Piemonte, Città di Torino ed Unione Europea ed avente la forma giuridica della società per azioni ad azionariato pubblico, costituisce una struttura di eccellenza nel settore delle ricerche e dell'innovazione di interesse ambientale;
- Environment Park S.p.A. ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo del Parco Tecnologico avvalendosi di risorse proprie nonché di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge, opera inoltre come attore importante del sistema dell'innovazione regionale con particolare riferimento alle tematiche CleanTech;

- Environment Park ha gestito nell'ultimo triennio il Polo di Innovazione "POLIGHT - Edilizia Sostenibile e Idrogeno", cui ha collaborato anche l'Università, dedicato alle tecnologie per l'edilizia sostenibile e l'idrogeno;
- Environment Park, nell'ambito della evoluzione dei Poli di Innovazione regionali, ha proposto l'estensione dei due domini sopracitati diventando gestore, in collaborazione con il Consorzio UNIVER, del polo Energy e Clean Tech. Nel nuovo programma triennale di attività, accanto ai temi sviluppati nel periodo precedente – green building, idrogeno, energie rinnovabili e mini hydro – sono inclusi nuovi ambiti che comprendono: energia, acqua, economia circolare, mobilità sostenibile, adattamento al cambiamento climatico e clean solutions per l'industria;
- Environment Park, oltre alle infrastrutture di cui è proprietario e che costituiscono il Parco Tecnologico (edifici per uffici e laboratori, sale e aule per convegni e formazione, impianti tecnologici di particolare rilevanza anche in ambito energetico) ha sviluppato negli anni, anche grazie alla collaborazione con Enti e imprese del territorio, alcune facilities di laboratorio che, gestite da personale interno, rappresentano infrastrutture di elevato valore anche per attività di ricerca;
- queste facilities sono operanti nei domini tecnologici advanced energy (idrogeno, fuel cells, batterie), green chemistry (processing di biomasse, digestione anaerobica, processi di fotobioreazione), plasma nanotech (trattamenti superficiali puliti a base plasma);
- tra l'Università e Environment Park si sono già avute in passato relazioni di reciproca collaborazione e cooperazione per attività di collaborazione scientifica e didattica nei settori della chimica, fisica, economia ed informatica;
- l'Università e Environment Park ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, anche attraverso lo svolgimento in comune di attività scientifiche, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione, sviluppo e disseminazione del patrimonio di conoscenze a beneficio della comunità scientifica ed al trasferimento tecnologico delle stesse sul territorio;

- entrambe le Parti operano su settori Cleantech quali la chimica verde, l'energia rinnovabile e le fonti energetiche di derivazione biologica e biotecnologica, le tecnologie per materiali innovativi e la sostenibilità nelle costruzioni, oltre che agli ambiti orizzontali dell'economia circolare e della bioeconomia, e sono interessate a sviluppare la ricerca in tali settori avvalendosi anche del reciproco scambio di dati e della condivisione di attrezzature; in particolare, i Dipartimenti di Chimica, di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, sono fortemente interessati a sviluppare attività di ricerca nei settori suindicati, nell'ambito dei quali operano da diversi anni;
- le Parti, pertanto, con il presente Accordo intendono definire il quadro della reciproca collaborazione per dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica, favorire la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso e contribuire in tal modo alla crescita della società della conoscenza;
- con il presente Accordo le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma esclusivamente ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, l'Università e Environment Park nel seguito indicati per brevità congiuntamente "Parti", convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Finalità della cooperazione

Le Parti riconoscono il carattere strategico della cooperazione descritta in premessa e, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle attività istituzionali di propria competenza ed al contempo di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, nell'ambito delle aree scientifiche di comune interesse come individuate nelle premesse, definendo, con il presente Accordo, i contenuti della collaborazione e le modalità di attuazione.

Le Parti concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca e innovazione strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una collaborazione nella ricerca scientifica nelle aree soprarichiamate.

Le Parti inoltre riconoscono, quale asset strategico nelle rispettive politiche di posizionamento, l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei e a tal fine concordano sulla opportunità di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura e delle tematiche oggetto di tale Accordo a livello locale.

Le Parti convengono infine sulla opportunità di attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative specifiche per favorire il trasferimento delle conoscenze, organizzando eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventualmente, con soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale, anche partecipati dalle Parti.

Per la realizzazione delle attività svolte in collaborazione, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e le proprie strumentazioni e/o apparecchiature, compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le Parti potranno altresì valutare la possibilità di realizzare Laboratori congiunti nell'ambito dei quali svolgere attività di ricerca e di trasferimento tecnologico su tematiche scientifiche di interesse condiviso. La loro eventuale realizzazione verrà disciplinata con Accordi separati nei quali le Parti regolamenteranno i reciproci impegni.

Articolo 2. Modalità della cooperazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

Nell'ambito delle aree scientifiche previste nell'articolo 1 e per il raggiungimento di obiettivi comuni, le Parti concordano di avviare attività di ricerca e sviluppo su tematiche specifiche, nelle quali verrà valorizzato il contributo di ciascuna della Parti.



Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al contempo il trasferimento delle conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro esecuzione, le stesse dichiarano la propria disponibilità ad ospitare, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 5 e segg., il personale dell'altra Parte, con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse e di svolgere progetti condivisi.

Le specifiche attività oggetto della collaborazione, di cui al presente articolo, potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:

- a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
- b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
- c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse; disciplinate come da seguente art.3;
- d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
- e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Le Parti concordano sin d'ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell'avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell'attività e l'utilizzo di risorse umane e strumentali di entrambe le Parti.

Qualora la partecipazione di una delle due Parti a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali si svolga in qualità di Parte Terza dell'altra Parte, essa si impegna fin

da ora a rispettare le stesse regole di rendicontazione dei costi, sostenuti per la realizzazione dei succitati progetti, stabilite dall'Ente Finanziatore per i partner ed a fornire alla Parte beneficiaria del progetto tutta la documentazione utile a fornire prova degli stessi; la Parte che partecipa come Parte Terza si impegna altresì a garantire l'accesso ai propri locali in caso di audit disposte dall'Ente Finanziatore in relazione ai medesimi progetti.

Articolo 3. Accordi attuativi

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, Environment Park e le strutture universitarie di volta in volta interessate definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri economico finanziari e relative modalità di corresponsione, nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.

Articolo 4. Accesso alle strutture e utilizzo delle attrezzature

Ciascuna Parte si impegna a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come specificato nel successivo articolo 5.

Articolo 5. Copertura assicurativa e sicurezza

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la

collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 6. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 7. Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Fatte salve pattuizioni diverse, i risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo art. 9.

I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo di collaborazione scientifica potranno essere oggetto di pubblicazione da ambo le parti, ciascuna delle quali dovrà comunque informare l'altra con comunicazione scritta. Nel caso in cui una delle parti ritenga necessario, con ragionevolezza, mantenere il riserbo, essa provvederà ad avanzare entro trenta giorni tale richiesta con comunicazione scritta, fornendo valide motivazioni (es. eventuali possibilità di tutela della proprietà intellettuale quali depositi brevettuali, segreto industriale, ecc.) ed un termine congruo per la segretezza. In tal caso l'altra parte non potrà opporsi.

Qualora nel corso dello svolgimento delle ricerche dovessero scaturire risultati brevettabili o suscettibili di richiesta di altri diritti di proprietà intellettuale, la proprietà di tali risultati è regolata dai seguenti principi:

- A) I risultati sono di proprietà della Parte che li ha generati;
- B) I risultati sono di proprietà congiunta nel caso in cui i risultati siano generati congiuntamente dalle due Parti ovvero siano generati dall'unione di contributi separati delle due Parti; in questo caso la proprietà dei risultati sarà suddivisa fra le Parti in ragione dell'apporto inventivo;
- C) I risultati sono di proprietà congiunta paritetica ove non sia possibile stabilire la percentuale di contribuzione delle due Parti alla generazione dei risultati o risulti impossibile separare le rispettive contribuzioni allo scopo di proteggere i risultati.

Con accordo separato le Parti contraenti potranno eventualmente stabilire per ogni progetto un diverso regime di proprietà dei risultati rispetto a quanto stabilito nel comma precedente.

Con appositi accordi successivi verranno di volta in volta disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Nel caso di risultati di attività di ricerca svolte in collaborazione che siano generati da una delle Parti o da entrambe le Parti nell'ambito delle attività previste nell'esecuzione di un progetto finanziato da un Ente Finanziatore terzo, la proprietà e la gestione dei risultati della ricerca è soggetto alle specifiche obbligazioni contratte dalla Parte o dalle Parti con l'Ente Finanziatore e con eventuali altri partner partecipanti al progetto.



Articolo 8. Durata e Recesso

Il presente Accordo ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula.

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire nella collaborazione intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il recesso avrà effetto trascorsi 3 mesi dall'avvenuta comunicazione.

In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività scientifiche in corso e gli specifici accordi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 9. Riservatezza

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili

agli esperti ed agli operatori del settore o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne sia venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 10. Trattamento dei dati

L'Università e Environment Park provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è il Rettore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per Environment Park è l'Amministratore Delegato.

Nel merito delle attività discendenti del presente Accordo, il relativo accordo attuativo individuerà anche il Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 11. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo.

Articolo 12. Comitato Guida e Comitato Tecnico Scientifico

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per l'Università dal Rettore (o suo delegato) e per Environment Park dall'Amministratore Delegato (o suo delegato), con il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali.

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito del presente Accordo, il Comitato Guida individuerà, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo, un apposito Comitato Tecnico Scientifico composto da n. 2

rappresentanti per ogni Parte. Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale. Il Comitato Tecnico Scientifico avrà l'obbligo di monitorare l'andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione ed i risultati conseguiti. Il Comitato Tecnico Scientifico riferirà annualmente al Comitato Guida in merito alle attività intraprese ed ai risultati conseguiti e proporrà nuove possibili attività da intraprendere nell'ambito del presente Accordo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione di entrambi i Comitati verranno stabilite dagli stessi in via preliminare, nel corso della loro prima riunione.

Articolo 13. Legge applicabile e Controversie

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 14. Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Rettore
(Prof. Gianmaria AJANI)



Per ENVIRONMENT PARK S.P.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Davide CANAVESIO)




Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 5 (Accesso alle strutture e utilizzo apparecchiature), 7 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale), 8 (Durata e recesso), 9 (Riservatezza), 10 (Utilizzo segni distintivi), 11 (Trattamento dati personali), 13 (Legge applicabile e controversie).

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore

(Prof. Gianmaria AJANI)



Per ENVIRONMENT PARK S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Davide CANAVESIO)

